STATUTO FONDAMENTALE E REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ...

Società operaja di Grosseto

STATUTO FONDAMENTALE
E
REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DELLA
SOCIETÀ OPERAJA
DI
GROSSETO

GROSSETO
TIP. DI GIUSEPPE BARBARULLI
1869.

Soci Operaj!

La esperienza fece sentire il bisogno di indurre alcune modificazioni nei nostri Statuti, perciò nella generale Adunanza dei 13 Dicembre pross. passato, venne eletta una Commissione composta dei sottoscritti, affinchè studiasse e riferisse su questo importante subietto.

In prima si pensava di modificare alcuni Articoli, o di aggiungerne altri per vie più rendere chiare certe disposizioni, e meglio tutelare l' interesse della Società. Dipoi nel Consiglio superiore di Direzione prevalse il concetto di separare lo *Statuto fondamentale dal Regolamento Disciplinare,* talchè fu d' uopo rifondere tutto il lavoro. Non ci dissimulammo le difficoltà,

poichè lo stabilire i limiti dell' uno e dell' altro, poteva dipendere piuttosto dal modo individuale di giudicare anzichè da norme stabilite, tanto è vero, che presso lo stesso Consiglio certi Articoli dovevano includersi nel Regolamento, mentre per altri avrebbero dovuto far parte dello Statuto. In siffatto stato di cose, abbiamo preso per guida Statuti e Regolamenti di altre umanitarie e democratiche associazioni, e principalmente della *Fratellanza Artigiana*, e del *Comune Artigiano di Firenze.*

Avremmo voluto fare le minori possibili modificazioni, ma l' aver diviso lo *Statuto* dal *Regolamento*, e la variazione

di alcuni Articoli avendo portata la necessità di altri variarne perchè fra loro armonizzassero, sono circostanze che ci hanno condotti a rifonderlo intieramente. Abbiamo pure alcuni titoli soppressi perchè ci è sembrato che le disposizioni dello Statuto implicitamente vi provvedessero.

Grosseto, li 30 Gennaio 1869.

G. Mainoni
A. Cosimini
Dott. P. Sestini *Relatore*

STATUTO FONDAMENTALE
DELLA
SOCIETÀ OPERAJA
DI
GROSSETO

TITOLO I.

Scopo della Società

Art. 1. In virtù del diritto naturale delle genti e delle garanzie sancite dallo Statuto Costituzionale del Regno, si è costituita in Grosseto fino dal Novembre del 1865, a nome dell' *Umanità* e del *Progresso*, una fraterna associazione col titolo di *Società Operaja.*

Art. 2. Sotto tale denominazione intesta tutti i suoi atti, che vengono autenticati col bollo della Società, ove sta scritto all' intorno *Società Operaja di Grosseto,* e nel centro vi sono due mani che fraternamente si stringono.

Art. 3. Ha per scopo l' adempimento del precetto evangelico, **la Carità**; cioè mira a promuovere il bene morale, intellettuale e materiale della Uma-

na Famiglia; procurando più specialmente di rielevare la dignità della classe Operaja, tutelandone la prosperità e indipendenza professionale, per mezzo del mutuo soccorso, del credito e della istruzione.

Art. 4. Soccorre i Soci impotenti al lavoro proficuo per causa di malattia, procura ad essi possibilmente lavoro, ne cementa i vincoli di ammistà, e sovviene ai bisogni della vecchiaja degli Orfani e delle Vedove degli Operaj.

Art. 5. Provvede ai suoi intendimenti con un capitale formato dalle tasse di ammissione e mensili dei Socj, e dagli introiti eventuali.

Art. 6. La Società riconosce per Sorelle tutte le altre associazioni democratiche ed Umanitarie che hanno lo stesso scopo, a qualunque nazione appartengano; e per cooperare a che tutta la Umanita si leghi in vincoli fraterni, per quanto può, si dà cura di far sorgere Società Operaje altrove, più specialmente in Maremma.

TITOLO II.

Composizione della Società, doveri e diritti dei Soci.

Art. 7. Il numero dei Soci è indeterminato, tutti i cittadini italiani possono esservi ammessi purchè

siano d'età superiore ai 15 anni, non professino riti o voti contrari alle sublimi leggi della natura, non abbiano mai violati i precetti della Probità e dell'Onore, e non siano giudicati inabili al lavoro per croniche infermità, o fisiche imperfezioni.

Art. 8. I Soci si distinguono in *Ordinari, Onorari Contribuenti*, ed in *Onorari*. I primi godono di tutti i diritti della Società; i secondi non hanno diritto ai sussidi; gli ultimi finalmente hanno soltanto la onorificenza del titolo come semplici Soci, o come membri del Consiglio.

Art. 9. Di fronte alla Società, tutti coloro che vi appartengono non hanno altro titolo che quello di *Socio Operajo*, cui può aggiungersi il nome della professione che esercitano, o della posizione sociale che occupano.

Art. 10. I Soci *Ordinari* ed *Onorari Contribuenti* pagano una tassa di Ammissione ed altra mensile conforme stabilisce il Regolamento Disciplinare. Essi debbono intervenire alle Adunanze quando non ne sono impediti per ragione di salute, di professione, o di lontananza. Sono inoltre obbligati ad accettare gli Uffici che loro vengono conferiti, se non hanno giusto motivo per dispensarsene.

Art. 11. Le sovvenzioni giornaliere in caso di malattia, i soccorsi per gli Orfani e per le Vedove sono devolute soltanto ai Soci Ordinari. Il Regolamento stabilisce le norme per la applicazione.

Art. 12. Per supplire allo scopo designato nel precedente Articolo sarà formato un fondo di riserva cogli avanzi annuali della gestione Sociale, e col frutto dei capitali esistenti, talchè per tutte le altre spese dovrà servire il prodotto delle tasse e degli introiti eventuali.

Art. 13. I doveri e i diritti dei Soci decorrono dal giorno primo del mese successivo a quello nel quale sono stati ammessi, purchè si uniformino alle disposizioni del Regolamento relative alle ammissioni. Gli *Ordinari* ed *Onorari Contribuenti* sono vincolati verso la Società per un anno, e se non si disdicono prima che questo termini, restano riconfermati per un altro anno, e così di seguito. Coloro che si dimettono non hanno diritto a rimborsi o indennità qualunque.

Art. 14. Il Socio che perde la primitiva estimazione di moralità e patriottismo, sarà espulso dalla Società, e tutto ciò che ha pagato resta a benefizio della medesima.

TITOLO III.

—

Direzione della Società

Art. 15. La Società è diretta, rappresentata, ed amministrata da un *Consiglio Superiore di Direzione* così composto: Un Presidente, un Vice-Presidente,

sei Consiglieri, due Segretari, un Economo ed un Tesoriere.

Art. 16. Queste cariche si conferiscono in Adunanza generale ordinaria per scheda segreta a maggioranza di voti. Tutti i Soci Ordinari ed Onorari Contribuenti concorrono ad eleggerle; ed ognuno di essi può essere eletto purchè abbia oltrepassato il 21.° anno di età.

Art. 17. Gli eletti restano in carica per un anno e possono essere reiteratamente riconfermati; il Presidente però ed il Vice-Presidente non possono rivestire la stessa qualità per più di due anni consecutivi.

Art. 18. Quando per qualsiasi causa il Consiglio manca della metà dei Consiglieri, o di uno qualunque degli altri funzionari, entro 15 giorni dovrà procedersi alle elezioni suppletive; i nuovi eletti restano in ufficio per compiere l' anno in corso.

Art. 19. Avvenendo la rinunzia della metà dei componenti il Consiglio, i rimanenti pure si ritengono come dimissionari, talchè dovrà farsi appello a nuova e totale rielezione.

Art. 20. I Soci che escono di ufficio continuano nelle loro respettive funzioni fino a che altri non ne sono stati investiti.

Art. 21. In tutti quei casi nei quali, per forza superiore, venisse a mancare l' opera del Presidente o del Vice Presidente, il resto del Consiglio si costituisce in Comitato, ed elegge un Capo affinchè provveda.

TITOLO IV.

Delle Adunanze.

Art. 22. La Società tiene nel corso dell' anno due Adunanze generali ordinarie, cioè nel Maggio o nel Giugno, e nel Novembre o Dicembre; straordinarie poi quando lo richiedono alla presidenza in scritto 12 Soci, designandone il motivo, oppure se le delibera il Consiglio Direttivo, ed anche se le convoca il Presidente.

Art. 23. Di queste Adunanze dovrà darsene avviso al pubblico almeno 2 giorni avanti in più siti della città, e sono valide quando vi intervengono 20 Soci. Se poi vengono tenute in via di seconda convocazione, allora le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 24. Il Consiglio di Direzione si aduna ordinariamente ogni mese, ed in via straordinaria quando lo richiedono due dei suoi componenti, o crede utile il Presidente. Esse sono valide allorchè vi intervengono 5 membri del Consiglio; e per seconda convocazione quando ve ne intervengono tre. Nell'uno e nell' altro caso ognuno dovrà ricevere avviso in scritto almeno due giorni avanti.

Art. 25. Nell' Adunanza general dei Novembre o Dicembre si approvano i conti, viene discusso il bilancio per l' anno successivo, e si elegge il nuovo Consiglio di Direzione. Nell'altra Adunanza ordinaria vengono eletti i sindaci e si delibera sulle modificazioni dello Statuto o del Regolamento, che potessero essere utili.

Art. 26. Nell'Adunanze del Consiglio si provvede a tuttociò che concerne il buono andamento della Società, si stabilisce il modo di collocare proficuamente e cautamente i fondi sociali, e si prepara l'ordine del giorno per le Adunanze generali.

Art. 27. Le Deliberazioni delle Adunanze tutte vengono prese a maggioranza di voti, e sono obbligatorie per tutti i Soci.

TITOLO V.

—

Disposizioni Generali e Transitorie.

Art. 28 Per rendere più regolare la gestione sociale, ed uniformarla alle consuetudini delle altre amministrazioni, l'anno sociale comincia col 1° Gennaio di ogni anno, e finisce col 31 Dicembre.

Art. 29. La Società non ha limite nella sua durata, come pure nel numero dei Soci; quindi non può venire sciolta che dietro dichiarazione in scritto

firmata da tutti i Soci, diretta alla presidenza. Ciò avvenendo, sarà convocata una Adunanza generale straordinaria per proclamare lo scioglimento.

Art. 30. Verificandosi quanto è contemplato nell' articolo precedente, liquidati i diritti di sussidi e pensioni verso i Soci esistenti, ed ogni altra pendenza amministrativa; tutti i capitali residui, i titoli di credito ed ogni oggetto da potersi convertire in valore, costituiranno un fondo da depositarsi in una pubblica cassa, che ogni anno aumenterà divenendo fruttiferi i frutti stessi. Il relativo titolo di credito sarà depositato presso il Comune di Grosseto affinchè lo consegni ad altra Società Operaja che venisse a ricostituirsi in Grosseto. Lo stesso verrà praticato per il bollo, l' archivio ed ogni altro documento.

Art. 31. Se però trascorreranno 15 anni senza che una nuova società siasi ricostituita, dopo questa epoca i frutti del capitale che si sarà accumulato cominceranno ad essere erogati in opere di pubblica beneficenza; e ciò fino a che nuova Società non risorga.

Art. 32. Questa però non potrà ricevere il nostro retaggio se non che dopo 3 anni della sua organizzazione; ed alla condizione che si obblighi, in caso di scioglimento, riguardo ai suoi capitali, titoli di credito ed oggetti di valore ad eseguire quanto è stabilito negli art. 30 e 31, includendoli nei propri Statuti.

Art. 33. Il presente Statuto a forza di Legge, rimanendo abrogato il precedente. Non potrà esser modificato se non che per deliberazione dell'Adunanza generale richiesta appositamente da 30 Soci. Gli articoli però 3, 4, 5, 6, 12, 29, 30 e 31 sono invariabili, perciò dovranno far parte di ogni nuovo Statuto della nostra Società, e di qualunque altra che a questa succeda, ed intenda prevalersi del disposto degli articoli 30 e 31.

Art. 34. Il Regolamento Disciplinare servirà di norma all'applicazione del presente Statuto.

Approvato nella Assemblea Generale del dì 7 Febbraio 1869.

IL PRESIDENTE
Avv. F. Becchini

IL SEGRETARIO
Enrico Ciampoli

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

TITOLO I.

Ammissione dei Soci.

Art. 1. Quei cittadini che vogliono appartenere alla *Società* come Soci *Ordinari* od *Onorari contribuenti*, debbono farne richiesta alla Presidenza, designando il loro luogo di nascita, di dimora, la loro professione e l' età.

Art. 2. Possono essere ammessi anche dietro proposta di tre Soci che ben possano rispondere delle buone qualità degli ammittendi.

Art. 3. I cittadini ammessi come sopra, se dentro 15 giorni dalla ricevuta partecipazione, non pagano la tassa di ammissione, la loro ammissione resta annullata, e non potranno più richiederla prima che siano decorsi sei mesi.

Art. 4. La qualità di Socio *Onorario* viene conferita in adunanza generale per acclamazione a coloro che sono benemeriti dell' Umanità, della Patria, del Paese o della nostra Società.

Art. 5. Le condizioni per essere ammessi come Soci *Ordinari* ed *Onorari* contribuenti sono le seguenti:

1. Esercizio di un' arte, un' industria, di una professione, o avere altre oneste occupazioni.

2. Non vivere d' accatto o vagabondaggio, e non essere dediti alla ubriachezza e al mal costume.

3. Non avere riportate condanne per veri e propri delitti, e godere estimazione di moralità e patriottismo.

Art. 6. Le donne non emancipate nella gestione dei loro interessi e i minorenni, dovranno unire alla domanda di ammissione l'annuenza di chi li rappresenta.

TITOLO II.

—

Doveri e Diritti dei Soci.

Art. 7. I Soci ordinari pagano al Tesoriere della Società una tassa mensile di L. 1, 30, ed altra di ammissione stabilita nel modo seguente:

Dai 16 ai 25 anni L. 2, 00.
Dai 25 ai 40 anni L. 3, 00.
Dai 40 ai 50 anni L. 5, 00.

Art. 8. Coloro che domandano l' ammissione dopo avere oltrepassato il 50.° anno di età, pagano il quadruplo delle suddette tasse.

Art. 9. I Soci Onorari contribuenti pagano indistintamente una tassa annua di L. 12, ed altra di ammissione di L. 5, 00.

Art. 10. Per le donne tutte le tasse che sopra vengono ridotte alla metà.

Art. 11. I Soci debbono amarsi scambievolmente, e guardarsi da ogni spirito di discordia e rancore fra loro. Dovranno inoltre ritenere come fratelli tutti quei cittadini che appartengono alle altre Società Operaie; e prevalersi, per quanto è possibile, nei loro bisogni dell' opera di un Socio. Finalmente debbono in tutto seguire i precetti della *Probità* e dell' *Onore*.

Art. 12. Il Socio ordinario, preso da malattia, al terzo giorno della medesima ha diritto a un sussidio giornaliero di L. 1, 50, per tutto quel tempo che resterà inabile al lavoro proficuo, purchè questo impedimento non oltrepassi la durata di tre mesi nel corso dell' anno.

Art. 13. Quando la durata della malattia oltrepassa il limite che sopra, il Socio infermo potrà chiedere altri soccorsi al Consiglio Direttivo, il quale delibererà a seconda delle condizioni economiche della Società, non che dei bisogni e delle qualità morali del richiedente.

Art. 14. Per concorrere al fondo di riserva contemplato all'Art. 12 dello Statuto Fondamentale, nessuno può avere il sussidio stabilito se non ha com-

piuto l'anno della sua ammissione; però ne percipe la metà se ha compiuto sei mesi.

Art. 15. Per le donne, poichè pagano la metà delle tasse, è parimente ridotto alla metà il sussidio.

Art. 16. I soccorsi vengono negati nelle malattie dipendenti da mal costume, abuso di liquori, o da cause delittuose.

Art. 17. Il Socio che intende godere dei sussidi, dovrà, appena che si ammala, avvisarne la Presidenza con un certificato medico, diversamente si intende come rinunziatario da questo benefizio; ed in ogni caso la malattia si intende avere avuto principio dal giorno in cui sarà stata denunziata.

Art. 18. Il Socio che viene curato negli Spedali, basta che produca il certificato di Spedalità anche a malattia compiuta.

Art. 19. I sussidi che sopra dovranno essere modificati quando per il numero straordinario dei richiedenti si venisse a compromettere lo stato economico della Società, o il disposto dell'Art. 12 dello Statuto.

Art. 20. Il Socio che si ammala fuori di Grosseto riceverà il sussidio per mezzo di un suo incaricato, o in altro modo qualunque, conforme giudicherà meglio la Presidenza.

Art. 21. Chi per sei anni consecutivi ha appartenuto alla Società, rispettandone con zelo i doveri, potrà ottenere dal Consiglio Direttivo piccoli imprestiti

per provvedere oggetti del proprio mestiere, o supplire ad urgenti insoliti bisogni. Se poi diviene, dopo questo tempo, impotente al lavoro, ha diritto a un soccorso che sarà deliberato in Assemblea Generale, da recarsi quando la impotenza venisse a cessare, o il Socio venisse ad essere in altri modi provvisto. Tale diritto in caso di morte del Socio si riverserà sulla di lui vedova, sui suoi orfani che non hanno oltrepassato 15 anni, non che su quei vecchi genitori pei quali egli era l'unico appoggio.

Art. 22. Quei Soci che volontari accorrono a combattere per la libertà dei popoli, sono dispensati dal pagare le tasse durante la loro campagna, e conservano tutti i loro diritti.

TITOLO III.

Sospensione ed Esclusione dei Soci.

Art. 23. Il Socio che resta arretrato di un mese di tassa è sospeso dal diritto del sussidio, e non può ottenerlo neppure ponendosi in pari, per la malattia che avesse avuto principio, o fosse in corso nel tempo di questa sua morosità.

Art. 24. Tutti quelli che venissero a mancare delle qualità volute per essere ammessi, contemplate all'Articolo 5 di questo Regolamento saranno espulsi.

Art. 25. Sono esclusi pure quei Soci ordinari che senza giusto motivo resteranno arretrati di due tasse mensili, e quegli onorari contribuenti che saranno arretrati di un anno.

Art. 26. Le esclusioni vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, ed il Socio escluso potrà appellarsene alla più prossima Adunanza Generale.

TITOLO IV.

—

Della Direzione.

Art. 27. Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le Adunanze, firma le corrispondenze, le deliberazioni e i mandati di pagamento.

Art. 28. È il potere esecutivo di tutti gli atti della Società, quindi dipendono da esso i Segretari, l'Economo, il Tesoriere e tutti gli altri funzionari della Società.

Art. 29. Il Vice-Presidente coadiuva e supplisce il Presidente ogni qual volta ne esista il bisogno.

Art. 30. I Consiglieri sorvegliano l'operato degli altri membri del Consiglio, e curano tutto ciò che concerne l'interesse e la condotta dei Soci.

Art. 31. I Segretari sono responsabili del bollo, dell'archivio e del mobiliare della Società. Tengono regolare registro dei Soci, designandovi ciò, categoria,

professione, data dell' ammissione e numero d' ordine. Notano quelli che cessano di appartenere alla Società additandone il motivo.

Art. 32. Assistono alle Adunanze, ne redigono i verbali, firmano gli atti della Società, danno sfogo alle deliberazioni, e alle corrispondenze, ed in tempo debito emettono gli avvisi per le Adunanze, notandovi l' ordine del giorno.

Art. 33. Tengono repertorio di tutti i documenti e mobiliare della Società, e si alternano ogni due mesi nel disimpegno delle funzioni di segreteria; ma però debbono sempre prestarsi ove ne sia il bisogno, o ne disponga il Presidente.

Art. 34. Consegnano al Tesoriere il libretto pei nuovi Soci, trasmettendogli tutti quei dati che egli dovrà iscrivervi. Cioè, data dell' ammissione, età, professione e categoria; avendoli prima muniti del bollo, della loro firma e di quella del Presidente.

Art. 35. Coadiuvano alternativamente il Tesoriere e l' Economo nelle loro funzioni di scritturato e computisteria.

Art. 36. L' Economo tiene regolare scrittura della sua gestione. Consegna i titoli di credito al Tesoriere, riportandone ricevuta. Propone al Consiglio le misure economiche che crede utili; e prepara ogni trimestre un prospetto sulla amministrazione della Società, che sarà esposto al pubblico col visto del Presidente.

Art. 37. Redige i mandati di uscita ed entrata, e regola tutte le spese in coerenza del bilancio, o di speciali deliberazioni. Alla fine dell'anno presenta un generale rendiconto da discutersi dall' Assemblea; ed eseguisce finalmente tutte quelle funzioni di Ragioniere e Provveditore che ad altri non sono affidate.

Art. 38. Il Cassiere colla cooperazione dell'Economo prepara i bilanci preventivi e consuntivi; riscuote le tasse nell'uffizio della Società o altrove, ne sollecita il pagamento ed ogni mese rende conto dei morosi alla Presidenza.

Art. 39. Paga i mandati regolari riportandone quitanza, e propone al Consiglio i modi di collocare cautamente e proficuamente i denari della Società.

Art. 40. Tiene un giornale di entrata ed uscita ed un libro maestro, e si presta a quelle revisioni della sua gestione che fossero deliberate nelle Adunanze, o stabilite dal Presidente.

TITOLO V.

Dei Sindaci.

Art. 41. Rivedono la gestione dell'Economo e del Cassiere, tutte le volte che potessero aver luogo; restano in carica per un anno e possono venire riconfermati.

Art. 42. È però loro cura principale il riferire sul rendiconto generale che alla fine di ogni anno viene preparato dall' Economo, prima che venga presentato all' Adunanza generale.

TITOLO VI.

Visitatori e Visitatrici.

Art. 43. La Società ha 4 Visitatori e 4 Visitatrici, nominati dal Consiglio di Direzione. Restano in ufficio per un anno, possono essere riconfermati, e quando finiscono consegnano i malati in corso ai Visitatori e Visitatrici che loro succedono.

Art. 44. Visitano i malati dietro invito del Presidente, ed anche dei medesimi, e si informano sulle loro condizioni. Finchè non sono guariti debbono visitarli ogni settimana.

Art. 45. Informano la Presidenza sulla convenienza dei sussidi, e sul modo di accordarli, sentito anche il parere del Medico.

Art. 46. Visitano quei Soci che domandano pensioni per ragione di salute o di vecchiezza e riferiscono sui sospetti di simulazione.

Art. 47. In caso di contestazione fra i richiedenti sussidi o pensioni ed i Visitatori, il Consiglio

nomina una commissione di cui deve far parte il Medico, e dietro il rapporto di questa delibera il da farsi.

TITOLO VII.

Del Medico.

Art. 48. Il Medico viene eletto dal Consiglio. A richiesta del Presidente, visita i Soci da ammettersi, nonchè i richiedenti pensioni o sussidi, e rilascia volta per volta il relativo certificato. Procede a queste visite anche per solo invito degli interessati, rilasciando però anche in questi casi il relativo rapporto.

Art. 49. Il Consiglio Direttivo può unire altro Medico a quello che ha visitato il Socio nei casi controvertibili per dar luogo a una visita consultiva, alla quale assiste il Presidente, od altra persona da esso incaricata.

Art. 50. Quei Medici che disinteressatamente si prestano ai bisogni della Società sono dichiarati benemeriti.

TITOLO VIII.

Dei Pacieri.

Art. 51. Insorgendo fra i Soci questioni e dissensi, il Consiglio Direttivo nomina due Pacieri

affinchè operino la riconciliazione delle parti; e se questi non raggiungono l'intento, si nominano degli arbitri sulle norme dei *Giurì d' Onore.*

TITOLO IX.

Dell' Inserviente.

Art. 52. La Società ha un Inserviente che può essere retribuito. Viene eletto dal Consiglio, e la retribuzione dovrà essere stabilita dall' Assemblea Generale.

Art. 53. Dovrà portare gl' inviti, lettere ed altro, affiggere gli avvisi, curare la nettezza del locale e dei mobili; esser presente a tutte le Adunanze, e tutti i giorni deve procurare di presentarsi al Presidente per ricevere gli ordini.

Art. 54. Deve finalmente stare all' uffizio in quei giorni ed in quelle ore che saranno stabilite, e prestarsi a tutti i bisogni della Presidenza, della Segreteria, dell' Economo e del Tesoriere.

TITOLO X.

Disciplina delle Adunanze.

Art. 55. Il Presidente dichiara aperta la Seduta, ordina al Segretario l'appello nominale e la

lettura del Processo Verbale di quella antecedente, che deve essere approvato prima di procedere oltre.

Art. 56. Accorda la parola per ordine di priorità di domanda, non la concede a un oratore più di tre volte sullo stesso argomento; e la toglie a chi si allontana dalla questione, non conserva la convenienza e la calma, o diverge dagli intendimenti sociali.

Art. 57. Avvenendo proposte estranee all' ordine del giorno, quando questo è esaurito, il Presidente interpella l' Adunanza per sentire se debbasi discuterla subito, od inviare ad altra seduta.

Art. 58. Gli oratori rivolgono sempre la parola al Presidente e se per due volte vengono richiamati all'ordine, sarà loro imposto silenzio, e solo potranno riparlare per giustificarsi.

Art. 59. In tempo di Adunanza tutti i Soci dovranno conservare il silenzio e la compostezza, non potranno tenere fra loro dialoghi, dovendo sempre chiedere o rivolgere la parola al Presidente.

Art. 60. Nessuno può interrompere un oratore, tranne per questioni pregiudiciali, o per fatti personali.

Art. 61. Il modo ordinario di votazione è per alzata e seduta o per appello nominale, quando però si tratta di cose amministrative o personali, la votazione è segreta.

Art. 62. Il tumulto dell'Adunanza che non si calma al secondo richiamo o suonata di campanello del Presidente, impone ad esso l'obbligo di sospenderla, ed anche di chiuderla; in questi casi tutti debbono uscire dalla sala, ed il Segretario nota l'accaduto nel Verbale.

TITOLO XI.

—

Diffusione della Società

Art. 63. Quando in un paese vi ha numero considerevole di Cittadini che fanno piena adesione ai presenti Statuti e Regolamento, possono costituire una Sezione della Società Operaja, purchè abbiano le qualità volute per essere Soci.

Art. 64. Le Sezioni sono rappresentate da un Presidente, un Segretario, due Consiglieri, ed un Cassiere. Questi Ufficiali vengono nominati dal Consiglio Superiore di Direzione residente in Grosseto, e durano in carica per un anno.

Art. 65. Le Sezioni tengono Adunanze per discutere in genere interessi Sociali, o dare sviluppo agli interessi morali dell'associazione, non che per proporre alla Direzione Centrale i propri rappresentanti.

Art. 66. In genere le Sezioni hanno tutte le attribuzioni del Consiglio Superiore Centrale in quanto riguardi esse stesse. Rimettono a questo tutte le loro deliberazioni, in quanto possano riferirsi a interessi generali; e regolano i loro parziali Bilanci in coerenza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento.

Art. 67. Le affiliazioni delle Sezioni alla Società vengono approvate dal Consiglio Superiore di Direzione; il quale volta per volta stabilisce quelle particolari condizioni che per avventura fossero convenienti.

TITOLO XII.

—

Disposizioni Generali e Transitorie.

Art. 68. Il presente Regolamento entra in vigore fino dal giorno della sua approvazione in Adunanza Generale, restandone abrogato ogni altro precedente. Non può essere modificato se non che dopo due anni.

Art. 69. Verificandosi il caso che in questo tempo apparissero necessarie alcune aggiunte o modificazioni, si provvederà con deliberazione della Assemblea Generale, le quali serviranno di appendice.

Art. 70. Tutto ciò che non sia stato contemplato nello Statuto fondamentale o nel presente Regolamento, in quanto si tratti di cose esecutive e disciplinari, rientrano nelle competenze della Presidenza.

Approvato nella Assemblea Generale il dì 7 Febbraio 1869.

Il Presidente
Avv. F. Becchini

IL SEGRETARIO
E. Ciampoli

SOCIETÀ OPERAJA

DI GROSSETO

di anni *di professione*

nativo di *ammesso*

il dì 18 *ed ha pa-*

gato per tassa d' Ammissione L. ________

Carte del Registro N.°

IL PRESIDENTE

Il Segretario **Il Tesoriere**

Anno 18

DATA DEL PAGAMENTO	SOMMA PAGATA	FIRMA DEL CASSIERE
GENNAIO		
FEBBRAIO		
MARZO		
APRILE		
MAGGIO		
GIUGNO		
SEGUONO L.		